

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), chiedendo se sia deontologicamente corretto allegare la corrispondenza intercorsa tra avvocati, sostenendo che da questa emergerebbero elementi, che potrebbero provare l'esistenza della fattispecie penale di cui all'art. 368 CP; in particolare, il cliente della collega è stato denunciato per avere falsificato delle cambiali contravvenendo ad accordi e non avendo mai tentato di recuperare il credito in altro modo, oltre ad aver ricevuto parte del debito in denaro contante; il procedimento si è chiuso con un'archiviazione. La denuncia per calunnia dovrebbe trovare fondamento proprio nella corrispondenza di cui sopra, poiché sembra che vi sia traccia di tentativi di accordi tra le parti interessate e non vi sia alcun riferimento al parziale versamento di denaro.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori Avv.ti Federica Farkas, Giulia Cammilletti ed Alessandro Di Giovanni

Rileva

in via analogica quanto ha formato oggetto del parere del Consiglio Nazionale Forense, del 14 gennaio 2011, n. 15 pubblicato il 19 febbraio 2012:

*"Costituisce principio inequivoco quello secondo il quale la **riservatezza della corrispondenza** è volta, nel preminente interesse del cliente, da un lato a consentire ampiezza e libertà di comunicazione e collaborazione tra i legali nella trattazione della lite e, dall'altro, a conservare una posizione di estraneità al contenzioso senza personalizzare la vicenda, sì da mantenere la propria assistenza nell'ambito esclusivamente tecnico.*

Tali essendo le premesse non può certo affermarsi che il diritto alla riservatezza possa porsi come causa di giustificazione per gli eventuali reati di diffamazione e/o ingiuria commessi a mezzo della corrispondenza stessa.

[Omissis]

In ipotesi di illecito penale e/o disciplinare, la lettera diviene il mezzo di commissione dell'illecito (onde sarebbe passibile di sequestro) [omissis], ed opinare diversamente significherebbe far assurgere la riservatezza della corrispondenza a condizione di non punibilità per quanto di rilievo penale o disciplinare eventualmente contenuto nella stessa.

[Omissis]

*Il superamento del divieto di cui al canone III dell'**art. 28 del c. d.f.** neppure potrebbe essere giustificabile con l'intento di ampliare la tutela al proprio assistito perché il fedele e corretto espletamento del mandato difensivo non può assumere maggior pregio ed efficacia grazie alla violazione del vincolo di riservatezza della corrispondenza tra colleghi.*

Tale principio fondamentale, che non può essere modulato sulla base della maggiore o minore della illiceità delle locuzioni

contenute nelle lettere, è, come si è osservato, previsto nel preminente interesse "giudiziale" del cliente che, in una ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze, deve ritenersi prevalente sull'interesse privato della parte ad esercitare eventuali azioni a tutela della propria immagine compromessa nell'ambito di una corrispondenza riservata."

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato in epigrafe, fermo restando che è rimessa alla stessa la valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi di fatto, nello specifico ambito, che possano legittimare il deposito della corrispondenza riservata tra avvocati.

Parole/frasi chiave:

*art. 28; art. 48; **riserbo e segreto professionale**; divieto di produrre la **corrispondenza** scambiata con il collega.*